

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1 La Provincia

1. La Provincia di Sondrio é Ente territoriale di area vasta con territorio interamente montano ed esercita le funzioni fondamentali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

2. La Provincia, Ente locale intermedio fra i Comuni valtellinesi e valchiavennaschi, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3. La Provincia nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca e sollecita la partecipazione dei cittadini, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio;

In particolare promuove:

- a) la creazione di un ordinamento speciale della Provincia volto al raggiungimento del maggiore grado di autonomia decisionale ed organizzativa, in conformità con il principio di sussidiarietà e in ragione della sua storia, della particolarità della posizione geografica e nel carattere interamente montano del suo territorio
- b) il costante miglioramento della qualità della vita;
- c) lo sviluppo integrale della persona come elemento fondante della società;
- d) la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, e la parità fra di essi, la valorizzazione delle pari opportunità dei sessi nella vita amministrativa e civile e la cultura delle differenze;
- e) la solidarietà sociale ed economica;
- f) la conoscenza e la valorizzazione della propria storia e della propria cultura;
- g) la partecipazione politica dei cittadini e la legittimazione democratica degli organi della Provincia;
- h) la coscienza ambientale quale condizione indispensabile per la tutela e la valorizzazione del territorio;
- i) la valorizzazione delle risorse naturali del territorio della Provincia e il recupero dei diritti naturali che sulle stesse competono alle comunità locali.
- j) la cultura della pace e della cooperazione internazionale;
- k) la partecipazione e collaborazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale, secondo il principio di sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza;
- l) la più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti, privilegiando la diffusione dei dati e il potenziamento della rete provinciale;
- m) il potenziamento e la facilitazione della comunicazione digitale nella pratica amministrativa e nei rapporti con gli enti e con i cittadini;

4. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea ed internazionale promuovendo e intrattenendo rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.
5. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di autonomia statutaria, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente Statuto e dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, le funzioni da essi attribuite e delegate.
6. L'azione amministrativa della Provincia è improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza e lotta alla corruzione.

Art. 2

Territorio, sede e gonfalone

1. *La circoscrizione provinciale di Sondrio è parte del territorio della Regione Lombardia: essa confina a nord con la Svizzera (Cantone dei Grigioni), a sud con il resto della Lombardia (province di Bergamo e Brescia), a est con il Trentino – Alto Adige, a ovest con la Svizzera (Cantone dei Grigioni) e l'alto lago di Como (province di Como e Lecco)*
2. La Provincia ha sede nel Palazzo Provinciale sito nel Comune capoluogo di Sondrio.
3. La Provincia ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, adottati ed approvati nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dello stemma, secondo apposito regolamento, ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

Art. 3

Rapporti con la Regione, con le città metropolitane, i Comuni, con le Comunità Montane e le Unioni di Comuni

1. La Provincia impronta la propria attività a criteri di cooperazione con la Regione Lombardia, con le città metropolitane, con i Comuni, con le Unioni di Comuni e con le Comunità Montane della circoscrizione provinciale, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia concorre con le città metropolitane, i Comuni, con le Comunità Montane e le Unioni di Comuni alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

TITOLO II: FUNZIONI, COMPITI, CIRCONDARI E FORME DI INTERVENTO

Art. 4

Le funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge, e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione del-

l'ambiente, per gli aspetti di competenza;

- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
- g) in attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto con Regione Lombardia in data 27 luglio 2007 e dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n 33, provvede alla gestione dei proventi del demanio idrico sino al trasferimento definitivo di tali proventi alla provincia di Sondrio stessa, così come previsto dal citato articolo 6 della legge regionale n. 33 del 2007.

2. La Provincia di Sondrio, territorio interamente montano, confinante con la Confederazione Elvetica, cui è riconosciuta la specificità di cui ai commi 52 e 57 e da 85 a 97 della legge n. 56 del 2014 esplica, altresì, le seguenti funzioni:

- a) cura lo sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio della provincia;
- b) cura le relazioni istituzionali con le province autonome di Trento e Bolzano della confinante Regione Trentino Alto Adige e con gli enti territoriali della confinante Confederazione Elvetica aventi tutte le stesse caratteristiche montane, anche stipulando con essi accordi e convenzioni specifiche;
- c) costituisce, d'intesa con la Regione, zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;

3. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

4. La Provincia, in collaborazione con le città metropolitane, i Comuni, con le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge.

Art. 5

Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività e a tal fine provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale.

2. In particolare la Provincia:

- a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni favorendo forme di collaborazione e asso-

ciazione tra gli stessi;

d) favorisce e promuove la costituzione delle zone omogenee in base alla natura del territorio, al patrimonio, infrastrutture e servizi esistenti, tenendo conto, ove possibile, dell'esistenza di istituzioni, enti o strutture esistenti sul territorio.

3. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze e l'autonomia dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, anche in correlazione alle diverse zone omogenee;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia accerta che gli enti e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 6 **Zone omogenee**

1. La Provincia di Sondrio al fine di corrispondere alle esigenze dei Comuni e delle Unioni di Comuni, e con la loro partecipazione, d'intesa con la regione ed in coordinamento con la riattribuzione delle funzioni provinciali prevista dalla legge, costituisce le zone omogenee per specifiche funzioni, di cui al precedente art.4, comma 2, lettera c).

2. La costituzione delle zone omogenee ha lo scopo di consentire lo svolgimento coordinato di funzioni a beneficio dei Comuni e delle Unioni di Comuni, di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti e di ottimizzare le risorse umane ed economiche.

3. Ferme le competenze dei comuni e le prescrizioni attuative dei programmi regionali, la costituzione delle zone omogenee avviene come primo atto dell'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

4. Tale costituzione avviene in base alla natura del territorio, al patrimonio, alle infrastrutture ed ai servizi esistenti, ed esplicitando per ogni zona le sue principali vocazioni ed i suoi obiettivi strategici, in correlazione alle previsioni del Piano Territoriale Regionale ed alle opportunità

dell'Agenda Strategica Comunitaria.

Art. 7
Erogazione dei servizi pubblici locali

1. Nell'ambito delle proprie funzioni o di quelle assegnate, la Provincia assume, gestisce ed eroga servizi pubblici locali aventi per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.

2. A tal fine la Provincia favorisce forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.

3. La gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e con garanzia di tutela della concorrenza mediante:

a) ricorso al mercato, con procedura ad evidenza pubblica mediante scelta del soggetto affidatario, previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;

b) affidamento in house con l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto diverso dall'ente affidante in presenza di tre condizioni:

a) totale partecipazione pubblica;

b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;

c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE

Art. 8
Organismi di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.

Art. 9
Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Riconosce altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente, con esclusione degli atti sottratti alla consultazione e all'accesso.

3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Art. 10 Riunioni

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.

2. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato dal regolamento vigente per la concessione in uso temporaneo occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

Art. 11 Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono rivolgere petizioni al Presidente per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art. 12 Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.

2. L'indizione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- b) da non meno del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte e debitamente autenticate nelle forme di legge;
- c) da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40.000 unità;

3. Non si può procedere a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.

4. Non si può procedere altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.

5. La disciplina della procedura referendaria sarà prevista in apposito regolamento.

TITOLO IV: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13 Organi

1. Sono Organi della Provincia il Presidente, Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge.

2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Quadri della Provincia, i quali esercitano le competenze loro conferite dalla Legge.

CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14 Elezione

1. L'elezione del Consiglio Provinciale e la durata in carica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

Art. 15 Convocazione e svolgimento della prima seduta del Consiglio – Linee programmatiche di mandato

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente.
2. All'ordine del giorno della prima seduta debbono essere necessariamente trattati i seguenti argomenti:
 - Convalida degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale, previa surroga dei consiglieri provinciali che eventualmente abbiano rinunciato alla carica di consigliere provinciale.
 - Giuramento del Presidente di fronte al Consiglio Provinciale secondo la formula di legge.
3. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, che devono essere distribuite in copia ai Consiglieri 15 giorni prima della scadenza del termine di cui sopra.

Art. 16 Competenze

1. Il Consiglio Provinciale é l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale ha le seguenti competenze fissate dalla legge:
 - a) propone lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci;
 - b) approva regolamenti, piani e programmi e loro modifiche;
 - c) adotta su proposta del Presidente gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea

dei Sindaci;

d) approva in via definitiva i bilanci dell'ente, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci;

e) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

Art. 17 Convocazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio Provinciale con avviso scritto a mezzo e-mail, a mezzo sms o a mezzo telefax indicante la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

L'avviso dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 3 giorni prima dell'adunanza se trattasi di argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati sul sito istituzionale.

2. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero decimale; a tal fine nel numero dei consiglieri assegnati è computato il Presidente.

3. Nel caso di diserzione della prima seduta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, ed in tal caso a rendere valide le adunanze è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati e con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero decimale; a tal fine nel numero dei consiglieri assegnati è computato il Presidente.

4. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone e relative a dati sensibili o giudiziari a sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 18 Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale stesso.

2. Il regolamento del Consiglio determina:

- le modalità di formazione, di distribuzione e di pubblicità dell'ordine del giorno, dando in ogni caso priorità agli oggetti proposti dal Presidente in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale;

- la disciplina delle singole sedute consiliari, i tempi, le modalità di intervento dei Consiglieri;

- le modalità di proposizione, di deposito e di discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;

- i tempi e le modalità di deposito degli emendamenti, prevedendo in ogni caso che gli emendamenti comportanti un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano sempre depositati in termini tali da consentire la manifestazione dei pareri di cui all'art. 49 T.U. Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s. m. i. e delle attestazioni previste per legge;

- le modalità di votazione per rendere valide le sedute e le deliberazioni;

Art. 19 **Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di proposta e sollecitazione al Presidente su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società a capitale pubblico maggioritario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare ed avere copia degli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Tutte le notizie e gli atti acquisiti ai sensi del presente comma non possono essere utilizzati per motivi non inerenti all'espletamento del mandato di Consigliere Provinciale.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Presidente un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
5. Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Presidente, in via temporanea o permanente, per la durata del mandato, specifiche deleghe in ordine a materie determinate.
6. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza trasmettere comunicazioni giustificative al Presidente sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.
L'auto sospensione dichiarata dal Consigliere durante una seduta del Consiglio provinciale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.
Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere Provinciale interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere Provinciale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Provinciale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Provinciale interessato.

Art. 20 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri Provinciali, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri Provinciali che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita presso la Provincia la Conferenza dei Capigruppo, le cui specifiche attribuzioni, disciplina e funzionamento sono contenuti nel regolamento del Consiglio Provinciale.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati locali, attrezzature e supporti organizzativi per lo svolgimento della loro attività secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio Provinciale.

CAPO II: L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Sondrio.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.

3. Approva o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.

4. Esprime il parere in ordine allo schema di bilancio adottato dal Consiglio Provinciale con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.

5. Il parere dell'assemblea dei Sindaci di cui al comma 4 del presente articolo è obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio Provinciale. Qualora l'Assemblea dei sindaci, regolarmente convocata, non esprima il parere di competenza o non possa esprimerlo per mancanza del numero legale nella seduta assembleare, il Consiglio Provinciale può deliberare in materia prescindendo da tale parere facendone menzione nell'atto deliberativo.

6. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, i Sindaci possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio Comunale, con delega scritta, a partecipare all'Assemblea.. La relativa comunicazione deve pervenire alla Segreteria Generale della Provincia possibilmente almeno il giorno prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 22

Convocazione e lavori

1. L'Assemblea dei Sindaci é convocata su invito del Presidente portante l'ordine del giorno.

2. Le adunanze di regola si svolgono nella sede consiliare della Provincia ma possono svolgersi, anche in altra sede nel territorio provinciale.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina lo svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente, in tale sua funzione é assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal vice Segretario.

5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente; le sedute di seconda convoca-

zione sono valide con la presenza del 25% dei Comuni compresi nella provincia rappresentante il 25% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

6. La disciplina dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci é regolata, per quanto compatibile, dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 23

Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni

1. In casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede alla nuova elezione del Presidente.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e in sua assenza dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.

2. Il Vice Presidente, e in sua assenza dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale.

4. Le dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio Provinciale.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 24

Elezione e Competenze

1. Il Presidente:

- è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
- ha la legale rappresentanza della Provincia, anche in giudizio;
- rappresenta la Comunità della provincia di Sondrio;
- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. In particolare, il Presidente:

- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;
- può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 39.

3. Il Presidente, inoltre, emana, salvo delega, gli atti che le leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate. Gli atti di cui al presente comma e quelli di cui al precedente comma 2, assumono la denominazione di decreto.

4. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai Consiglieri ai sensi del comma 5, del precedente articolo 19.

6. Il Presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge stessa non riservi espressamente al Consiglio Provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa Giunta Provinciale esempio (tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del presente comma assumono la denominazione di "delibera".

7. Il Presidente può nominare un Vice Presidente.

Art. 25 Distintivo del Presidente

1. Distintivo del Presidente é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia, da portarsi a tracolla.

Art. 26 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

TITOLO V: RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI

Art. 27 Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni

1. Su proposta del Presidente e previo consenso degli enti interessati, il Consiglio Provinciale può deliberare di avvalersi di uffici o servizi dei Comuni, delle loro unioni, del BIM e delle Comunità Montane della provincia, al fine di esercitare in forma decentrata funzioni o di istituire presso di essi uffici decentrati della Provincia.

2. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con gli enti interessati, stipulate dal Presidente provinciale.

Art. 28 Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni dell'area

1. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni, e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni, le loro Unioni, il BIM e le Comunità Montane della provincia ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei componenti assegnati, su proposta del Presidente.

Art. 29

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio della provincia per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni o degli altri enti locali che aderiscano a specifiche convenzioni, la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti.

Art. 30

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e gli enti locali di cui ai precedenti articoli, può essere proposta dal Presidente al Consiglio Provinciale:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;
 - c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni e degli enti locali interessati;
 - d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

Art. 31

Accordi tra la Provincia , Comuni e Unioni di comuni esterni al territorio provinciale

1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine di gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.
2. Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza dell'ente provinciale e degli enti confinanti.
3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Art. 32

Formazione e revoca di accordi tra Provincia ed enti esterni al proprio territorio

1. Gli accordi e le convenzioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio Provinciale, ove ritenga di dover assumere il parere dell'Assemblea dei Sindaci, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.
3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente titolo possono essere revocati nei casi e se-

condo le modalità previste dal precedente art.30.

Art. 33

Vigilanza e controllo sull'attuazione degli accordi

1. Spetta al Presidente vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro Ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizione di reciprocità, l'accesso del Presidente e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa o di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante ai fini di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 34

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente presenta annualmente la relazione sullo stato di attuazione sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni, e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni singoli o associati, o altri enti.
2. La disciplina dell'attuazione degli articoli da 30 a 34 del presente statuto è demandata ad apposito regolamento.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 35

Organizzazione e struttura

1. L'amministrazione della Provincia deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) valutazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;
 - c) organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.
2. L'apposito regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale.

Sul territorio provinciale possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Provincia da parte dei cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi provinciali, fermi i poteri attribuiti ad altri Organi dalla legge e dal presente Statuto; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale e i dirigenti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali é disciplinato dai contratti collettivi previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nell'organizzazione e gestione del personale la Provincia tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 36

Segretario Generale: competenze

1. Il Segretario Generale, individuato tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed assiste gli Organi della Provincia nell'azione amministrativa. Per l'incarico e la durata si applicano le specifiche disposizioni di legge in materia.

2. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, é fatta dal Segretario Generale: compete allo stesso la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.

3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i dirigenti di ruolo un Vice Segretario perché lo sostituisca in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 37

Direzione Generale: istituzione e competenze

1. Il Presidente può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e che sovrintende alla gestione della Provincia perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.

2. Al Direttore Generale compete in particolare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsti dalla legge. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

3. Il Direttore Generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite si avvale di una struttura denominata Dipartimento, il cui funzionamento é disciplinato dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, nei modi di legge e la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.

5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale, come previsto dalla legge, nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

Art. 38

Atti e competenze dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione dei Settori e Servizi nei quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, in ossequio al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita ai dirigenti.

Sono dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali é affidata dal Presidente la relativa

responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica o categoria di appartenenza.

2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, che si traducono in atti di gestione, denominati determinazioni, atti o provvedimenti dirigenziali.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, fra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale, nonché l'adozione degli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente ad altri soggetti.

4. La ripartizione fra i dirigenti della competenza a emanare gli atti e i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ove non disponga il regolamento, è disposta dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale al quale compete la risoluzione degli eventuali conflitti tra dirigenti.

5. I provvedimenti adottati dai dirigenti sono pubblicati all'albo pretorio on line della Provincia .

TITOLO VI: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39

Finanza

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia fondata su risorse proprie e trasferite; ha, altresì, nell'ambito della legge che la disciplina, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. La finanza della Provincia è composta da entrate stabilite per legge. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; le entrate fiscali devono garantire i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità.

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, la cui gestione è esercitata nelle forme di legge e regolamentari.

2. Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.

Art. 41

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. La Provincia ha un proprio bilancio di previsione ed un conto consuntivo; le modalità attinenti alle rispettive discipline e tempi di approvazione sono stabiliti con legge dello Stato.

2. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica, oltre che da un bilancio pluriennale omogeneo, nella durata, a quello della Regione Lombardia. La gestione del bilancio è disciplinata da apposito regolamento di contabilità.

3. Il bilancio di previsione é adottato dal Consiglio Provinciale ed approvato definitivamente dallo stesso Consiglio previo parere dell'Assemblea dei Sindaci di cui al comma 4, dell'articolo 21 del presente Statuto.

Art. 42
Revisori dei conti

1. Il Consiglio Provinciale nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalità di legge. Per quanto attiene la ineleggibilità ed alla incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge.

2. L'attività dei revisori é improntata all'imparzialità e all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.

3. La collaborazione del Collegio dei revisori dei conti alla funzione di indirizzo, propria del Consiglio Provinciale, ha lo scopo di migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente che deve rispondere sempre ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità intesi come prova dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e come rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti, o uno di loro da questi delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci con facoltà di prendere parola, a richiesta del Presidente e, in particolare, è ammessa la presenza del Presidente del Collegio dei revisori alle sedute che approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Direttore Generale qualora nominato.

6. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in enti, istituti o aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.

Art. 43
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione viene espletato in base a quanto previsto dalla legge in materia.

TITOLO VII: I REGOLAMENTI

Art. 44
Adozione, approvazione e revisione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.

2. I regolamenti e loro modifiche sono approvati dal Consiglio Provinciale ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza del Presidente per quanto previsto all'articolo 24, comma 6, del presente Statuto.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 46 Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto, sono esaminate ed approvate secondo quanto previsto per la sua approvazione.

Art. 47 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto da n. 47 articoli, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel sito informatico della Provincia.